

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Relatore:

dott. Mario BARBUTO (*)

giudice del Tribunale di Torino

Sommario: 1. Competenza civile e penale del giudice di pace - 2. Competenza in materia civile - 3. Le norme processuali per il giudice di pace - 4. Norme del titolo II del secondo libro - 5. Le “altre espresse disposizioni” del codice di rito - 6. Disciplina processuale disorganica - 7. La citazione - 8. La citazione in forma verbale (art. 316, secondo comma) - 9. Il contenuto della domanda (art. 318, primo comma) - 10. I termini per comparire (art. 318, secondo comma) - 11. Introduzione della causa con ricorso - 12. Notifica del ricorso e adempimenti del giudice - 13. La costituzione davanti al giudice di pace - 14. La costituzione in udienza - 15. La contumacia - 16. La contumacia davanti al giudice di pace - 17. L’udienza di trattazione davanti al giudice di pace - 18. Svolgimento concreto dell’udienza - 19. I vari momenti della trattazione - 20. Chiusura della trattazione e precisazione delle conclusioni - 21. Fase decisoria: discussione orale o trattazione scritta? - 22. Il problema dell’ammissibilità delle “note difensive” scritte - 23. La scelta di un “modello decisorio” nella fase di assegnazione a sentenza - 24. Modello “ibrido” per il giudice di pace - 25. La sentenza: deposito e pubblicazione.

1. Competenza civile e penale del giudice di pace.

Fondamentale ed immediatamente operativa è la competenza del giudice di pace nella materia civile, per tutte le controversie indicate dal nuovo testo dell’art. 7 c.p.c., come novellato dall’art. 17 della legge n. 374/91.

Nella materia penale la competenza è per il momento indicata in modo generico dall’art. 36, il cui testo originario fu a suo tempo “censurato” dal Presidente della Repubblica Cossiga nel suo messaggio di rinvio alle Camere. Nella sua attuale formulazione, la norma stabilisce che “al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale”.

Si tratta di una formulazione che, posta in correlazione con l’art. 35 della stessa legge, così come modificato da ultimo con l. 7 ottobre 1994 n. 571 (“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38”), rappresenta una “delega” delle Camere che consentiva al Governo di legiferare in base all’art. 76 della Costituzione.

Si deve osservare che, secondo l’art. 38 della legge n. 374/91 (come modificato dalla citata legge n. 571/94) il decreto legislativo di attuazione della “delega” dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1996.

La delega, non attuata, risulta scaduta e – sembrerebbe – non rinnovata.

Oggi si può parlare de iure condito solo di competenza in materia civile, con decorrenza dal 1° maggio 1995.

2. Competenza in materia civile.

Nel settore del contenzioso civile le regole della competenza per valore e per materia sono fissate dagli artt. 7-17 c.p.c. congiuntamente per i tre giudici di primo grado: giudice di pace, pretore e Tribunale.

La disposizione che interessa il giudice di pace è l'art. 7 c.p.c. (come sostituito dall'art. 17, legge n. 374/91), mentre gli artt. 8 e 9 hanno rilevanza indiretta per escluderne la competenza; gli altri articoli sono di carattere esplicativo-complementare e riguardano tutti i tre i giudici.

Si riporta, per comodità di lettura, il testo dell'art. 7 c.p.c.:

“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309”.

Dalla norma possono enuclearsi due criteri generali per la individuazione della competenza del giudice di nuova istituzione.

Il primo criterio generale è quello della rilevanza economica dell'oggetto della causa, cioè del valore della domanda (il petitum).

Il primo comma dispone che il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a cinque milioni di lire, purché ricorrano due condizioni simultaneamente:

- che si tratti di cause relative a beni mobili (condizione positiva);
- che non si tratti di cause attribuite alla competenza specifica di altro giudice (condizione negativa).

Il secondo comma eleva la competenza del giudice di pace a trenta milioni di lire, quando ricorra la seguente condizione, attinente alla qualità della controversia (la “materia”):

- che si tratti di causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o di natanti.

Il terzo comma eleva ugualmente la competenza a trenta milioni di lire in presenza di tre condizioni simultanee:

- che si tratti di causa di opposizione ad una ingiunzione prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, contenente l'irrogazione di una pena pecuniaria amministrativa (condizione positiva);
- che nella ingiunzione non risulti applicata, insieme con la pena pecuniaria, anche una sanzione amministrativa accessoria (condizione negativa);

– che non si tratti di opposizione ad ingiunzione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la cui competenza appartiene funzionalmente al pretore del lavoro (altra condizione negativa).

Il secondo criterio generale per determinare la competenza del giudice di pace è la individuazione della qualità e del tipo di causa (la materia).

Il quarto comma dell'art. 7 c.p.c. elenca quattro tipologie di controversie devolute alla sua cognizione, qualunque ne sia il valore.

Si tratta delle seguenti cause:

– apposizione di termini ed osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (n. 1 del quarto comma);

– misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case (n. 2 del quarto comma);

– rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni moleste, cioè di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e di propagazioni simili (n. 3 del quarto comma);

– opposizioni alle sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto, in base all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), nei casi di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (n. 4 del quarto comma).

In tal caso la competenza per materia funziona come motivo di esclusione del criterio qualitativo del valore, e quindi di esclusione della astratta competenza di altri giudici.

In sintesi, la competenza civile del giudice di pace è così stabilita:

– cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire;

– cause di risarcimento danni relative alle materie della circolazione di veicoli e natanti (art. 2054 c.c. e art. 47, legge 11 febbraio 1971 n. 50) di valore non superiore a 30 milioni di lire;

– cause di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni della autorità amministrativa (legge 24 novembre 1981 n. 689) di valore non superiore a 30 milioni di lire;

– cause relative alla apposizione di termini fra fondi contigui (art. 951 c.c.);

– cause relative alle distanze legali per alberi e siepi (art. 892-899 c.c.);

– cause in tema di misura e modalità d'uso dei servizi condominiali (cfr. artt. 1117-1139 c.c. e artt. 61-72 disp. att. c.c., in tema di condominio negli edifici);

– cause in tema di immissioni moleste (art. 844 c.c. e, indirettamente, art. 2043 c.c.);

– cause di opposizione alle sanzioni amministrative in materia di uso personale di sostanze stupefacenti (art. 75, D.P.R. n. 309/90).

In conclusione, unificando i due criteri generali – valore e materia – l'art. 7 c.p.c. delimita i confini della competenza del giudice di pace nel modo seguente:

– il primo comma individua la competenza “tipica”, di carattere generale, in riferimento al valore, che non deve essere superiore a cinque milioni di lire;

– il secondo ed il terzo comma introducono il sussidiario criterio qualitativo (per classi di cause appartenenti a due specifiche materie) come correttivo del primo, al solo scopo di elevare il valore da cinque a trenta milioni di lire (così erodendo l'area di competenza degli altri giudici di primo grado);

– il quarto comma introduce un criterio qualitativo per ulteriori tipologie di cause appartenenti a quattro materie specifiche, come motivo di totale esclusione del primo criterio, così sottraendo quattro materie dall'area di competenza degli altri giudici di primo grado ed attribuendole alla competenza esclusiva del giudice di pace.

3. Le norme processuali per il giudice di pace.

Il codice di procedura civile contiene un numero esiguo di disposizioni riguardanti in modo specifico il processo davanti al giudice di pace.

Nel Libro II vi è il Titolo II - “Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace”, contenente dodici articoli (dal 311 al 322) suddivisi in tre gruppi:

Capo I - “Disposizioni comuni” (artt. 311, 312 e 313);

Capo II - “Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore” (artt. 314 e 315);

Capo III - “Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” (artt. 316-322).

È una illusione pensare che la lettura delle sole norme contenute nei Capi I e III consenta di comprendere l'intera struttura del processo civile davanti al giudice di pace. Il motivo è molto semplice: la prima di tali disposizioni altro non è che un rinvio ad una parte molto rilevante del codice di procedura civile; le altre contengono limitate deroghe rispetto alla disciplina generale del processo civile e poche disposizioni specifiche.

Dispone infatti l'art. 311 c.p.c., sotto il titolo “Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale”, che il procedimento davanti al giudice di pace (come quello davanti al Pretore) “per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili”.

In altre parole, il processo civile davanti al giudice di pace, ancorché considerato dalla legge come procedimento avente una sua autonomia e specificità, è sostanzialmente strutturato secondo il modello previsto per il Tribunale e per il Pretore. Fatte salve alcune peculiarità espressamente previste dagli articoli successivi o da altre sporadiche norme disseminate nel codice stesso (si tratta delle “altre espresse disposizioni”, a cui fa cenno l'art. 311 c.p.c.), per il giudice di pace occorre dunque far riferimento a gran parte del codice di procedura civile del 1940-42.

4. Norme del titolo II del secondo libro.

Si fa presto ad elencare le deroghe e le disposizioni specifiche previste dal Capo I e dal Capo III (“Disposizioni comuni e Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace) del Titolo II (“Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace”) del Libro II (Del processo di cognizione), di cui si è già detto.

Due norme (artt. 312 e 313) sono comuni anche al procedimento pretorile.

L'art. 312 c.p.c. attribuisce al giudice di pace (e anche al pretore) il potere di disporre d'ufficio la prova testimoniale e la facoltà di formularne capitoli, in tutti i casi in cui le parti nella esposizione dei fatti si riferiscano a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

L'art. 313 c.p.c., nel riconoscere e riaffermare la competenza esclusiva del Tribunale in materia di querela di falso avverso un documento prodotto in causa, prevede due evenienze, quando la querela venga effettivamente proposta:

a) che il giudice di pace (o il pretore) sospenda il proprio giudizio e rimetta le parti davanti al Tribunale, nell'ipotesi in cui il documento impugnato di falso appaia rilevante ai fini della decisione;

b) che il giudice di pace (o il pretore) si limiti a rimettere le parti al Tribunale per la sola decisione sulla querela di falso senza sospendere la propria causa ed anzi ordinando, su istanza di parte, che la stessa continui davanti a sé, nell'ipotesi in cui la causa possa essere decisa indipendentemente dal documento impugnato di falso.

Altre sette norme (dall'art. 316 all'art. 322) riguardano il solo procedimento davanti al giudice di pace, mentre due norme (gli artt. 314 e 315), riguardano quello pretorile.

L'art. 316 c.p.c., in deroga alle norme sul procedimento davanti al Tribunale, consente la forma orale della domanda giudiziale (ipotesi da considerarsi rara, alla luce dell'esperienza maturata con il procedimento davanti al conciliatore).

L'art. 317 c.p.c. disciplina la rappresentanza della parte ed il mandato a rappresentare.

L'art. 318 c.p.c. stabilisce i requisiti minimi della domanda giudiziale e fissa i termini per la comparizione.

L'art. 319 c.p.c. dispone le modalità per la costituzione in giudizio delle parti e per la elezione di domicilio.

L'art. 320 c.p.c. disciplina la fase di trattazione della causa: prima udienza, tentativo di conciliazione, eventuale seconda udienza di trattazione, produzione di documenti e richieste di prove.

L'art. 321 c.p.c. tratta della fase finale del processo civile nel momento in cui il giudice lo ritenga maturo per la sentenza: precisazione delle conclusioni, discussione e decisione.

L'art. 322 c.p.c. disciplina la conciliazione in sede non contenziosa e gli effetti del relativo verbale sottoscritto dalle parti.

5. Le “altre espresse disposizioni” del codice di rito.

Non sono infine da dimenticare le “altre espresse disposizioni” riguardanti il giudice di pace inserite dal legislatore in altre parti del codice di rito e localizzate secondo una logica niente affatto armonica.

Si tratta delle seguenti norme:

- art. 7 c.p.c. sulla “competenza del giudice di pace” (di cui si è detto);
- art. 40, sesto e settimo comma c.p.c. sulla “connessione” (ex art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) fra una causa di competenza del giudice di pace con altra o altre cause di competenza del pretore o del Tribunale;
- art. 46 c.p.c., sull'inapplicabilità al processo davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c. in tema di regolamento di competenza, necessario o facoltativo che sia;
- art. 82 c.p.c., sulla non obbligatorietà del patrocinio di un difensore per le cause di valore non eccedente un milione di lire e sul potere discrezionale del giudice di pace di autorizzare la parte a stare in giudizio di persona in tutte le cause di sua competenza, qualunque sia il valore;
- art. 113, secondo comma, c.p.c., sul potere del giudice di pace di decidere secondo equità le cause il cui valore non ecceda i due milioni di lire;
- art. 339, terzo comma, sulla natura inappellabile delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità;
- art. 341 secondo comma c.p.c. sulla appellabilità davanti al Tribunale del circondario delle sentenze pronunciate dal giudice di pace;
- art. 637 c.p.c. sulla competenza del giudice di pace ad emettere i decreti ingiuntivi per crediti compresi entro i limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c.;
- art. 669-ter, secondo comma, e art. 669-quater, terzo comma c.p.c., sull'incompetenza del giudice di pace a concedere misure cautelari, sia ante causam sia in corso di causa, pur in riferimento a controversie di sua competenza (con devoluzione della competenza al pretore).

A tali norme si aggiunga:

- l'art. 661 c.p.c., disposizione che, pur non menzionando il giudice di pace, stabilisce la sua incompetenza nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto, con devoluzione della competenza inderogabile al pretore.

Null'altro di specifico è contenuto nel codice di rito.

Esistono però altre norme di natura strettamente processuale dislocate altrove, fuori del codice di rito. L'art. 13 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (come modificato dall'art. 11-bis della legge n. 571/94, che ha nel contempo abrogato la disposizione transitoria di cui all'art. 51 l. n. 374/91) contiene disposizioni in tema di notificazione degli atti relativi al processo che si celebra davanti a questo giudice.

L'art. 10 della citata legge n. 374/91 prevede le norme sul dovere di astensione del giudice di pace, mediante il richiamo dell'art. 51 c.p.c. che, a sua volta, contiene un richiamo implicito dell'art. 52

c.p.c. sui casi di ricusazione, nonché sulla sua responsabilità disciplinare, mediante un richiamo delle disposizioni riguardanti i magistrati ordinari, “in quanto applicabili”.
Di tali norme è necessario tener conto nello studio più approfondito (che non è possibile fare in questa sede) del modello specifico di processo che si celebra davanti al giudice di pace (1).

6. Disciplina processuale disorganica.

Inutile dire che sarebbe stata preferibile una disciplina unitaria più organica interamente riservata al processo davanti al giudice di pace, quantomeno per valorizzare ed accentuare l'autonomia del suo rito “semplificato” rispetto a quello del processo ordinario. Si sarebbe avuta una maggiore comodità di studio della procedura, sdrammatizzando l'impatto tecnicistico per i giudici di nuova nomina; si sarebbe evitato soprattutto l'inconveniente di dover fare continuamente l'operazione di raffronto fra le norme, vecchie e nuove, relative al processo di cognizione davanti al Tribunale (valide “in quanto applicabili, secondo l'espressione usata dall'art. 311 c.p.c., ripetuta anche nell'art. 10 della legge n. 374/91) con le norme speciali localizzate negli artt. 311-322 c.p.c. e nelle “altre espresse disposizioni” disseminate in contesti disparati.

7. La citazione.

L'argomento della citazione e dei termini a comparire è uno di quelli in cui maggiormente si manifesta la peculiarità e la specificità del processo davanti al giudice di pace, per il quale il legislatore sembra avere imboccato la strada della c.d. “deformalizzazione” (attraverso tre direttive: l'attuazione del principio dell'oralità; l'attribuzione dei poteri d'ufficio, sia per l'istruttoria che per la direzione del procedimento; una riduzione delle regole del giuoco processuale).

Per l'atto introduttivo del giudizio trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 311 c.p.c., in base alla quale il processo davanti al giudice di pace, come quello davanti al pretore, è retto dalle medesime norme del procedimento davanti al Tribunale nelle sole ipotesi in cui non esistono disposizioni specifiche predisposte ad hoc, che peraltro sono ben poche.

La norma non è esente da critiche, soprattutto per la presenza dell'espressione di chiusura “in quanto compatibili”, che richiede continui sforzi interpretativi (per esempio in tema di nullità della citazione), che possono risolversi in una vanificazione sostanziale della tendenza alla “deformalizzazione”.

Vi è chi ha manifestato perplessità per la stessa esistenza di una norma siffatta che, risolvendosi in un rinvio generalizzato ad una disciplina notevolmente più complessa, rischia di perpetuare un fattore di appesantimento del processo davanti al giudice di pace, come insegna la trascorsa esperienza del processo davanti al conciliatore e al pretore (2). Peraltro la contemporanea riforma del processo di Tribunale, mediante la istituzione del giudice monocratico, ha reso omogenee sotto tale aspetto le tre forme di processo, per cui la clausola di compatibilità con cui si chiude l'art. 311 potrebbe estendersi oltre i limiti del passato, sul presupposto che i tre procedimenti ora previsti dal codice di rito – davanti al giudice monocratico di Tribunale, al pretore e al giudice di pace – si presentano con connotati di oggettiva compatibilità.

Si segnalano tre disposizioni ad hoc che trovano applicazione specifica nel processo del giudice di pace:

- l'art. 316, secondo comma c.p.c., secondo il quale la domanda si può proporre anche oralmente e di essa il giudice di pace fa redigere il processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato al convenuto;
- l'art. 318, primo comma c.p.c., in base al quale la domanda, comunque proposta, deve contenere (solo) l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto;

– l’art. 318, secondo comma, c.p.c. in base al quale tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli dell’art. 163-bis, ridotti alla metà.

8. La citazione in forma verbale (art. 316, secondo comma).

La previsione della forma verbale della citazione costituisce indubbiamente una rilevante eccezione dal punto di vista sistematico, peraltro di scarsissima applicazione pratica nella precedente esperienza del procedimento davanti al conciliatore (per il quale esisteva analoga norma) e anche davanti al pretore per le cause ordinarie di valore fino a lire 600.000 (cfr. art. 312, secondo comma, nel testo previgente alla riforma del 1990) e per le cause di lavoro non eccedenti il valore di lire 250.000 (cfr. art. 417 c.p.c. ancora vigente).

Una autorevole dottrina ha avanzato dubbi di legittimità costituzionale sulla previsione legislativa della citazione iniziale in forma verbale, che costituisce una espressione di quella funzione assistenziale esplicata dal giudice nella fase di ricezione della domanda di parte, in contrasto con la salvaguardia dell’imparzialità dell’organo giudicante e del principio di parità delle parti (3).

È sorprendente come il legislatore del 1991 abbia voluto ri-codificare ex novo una forma inusuale di citazione quasi mai utilizzata nel passato, “rimasta solo sulla carta” (4) e fortemente criticata dalla dottrina.

SATTA, in relazione alla vecchia formulazione della norma (che prevedeva la forma verbale della citazione per le cause di valore non superiore a duemila lire), minimizza i problemi sistematici osservando che “la tenuità del valore, entro il quale al giudice è consentito collaborare con la parte nella proposizione della domanda, rende superfluo l’esame di eleganti questioni che si potrebbero presentare specialmente sull’errore del giudice” (5).

Oggi le “eleganti questioni” evocate da SATTA sono attuali, perché il valore della causa può essere anche di trenta milioni (che non è un valore tenue) e le norme sulla responsabilità civile dei magistrati per errori dovuti a colpa grave (cfr. legge 13 aprile 1987 n. 117) rendono oltremodo rischiosa l’attività di collaborazione o di assistenza del giudice in favore di una parte del processo.

Si tratta a ben vedere di una scelta legislativa poco ponderata e perfino contraddittoria, se si esamina l’art. 82 c.p.c. in materia di patrocinio.

Secondo l’art. 82 (come novellato dalla legge n. 374/91), la parte può stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non ecceda un milione di lire (insomma, per le cause de minimis), salvo autorizzazione del giudice di pace per cause di valore superiore “in considerazione della natura ed entità” (in altre parole, per cause molto semplici). Secondo l’art. 316, secondo comma (come novellato dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 374 del 1991), la parte potrebbe proporre in forma verbale qualunque domanda, anche per cause difficili e di valore rilevante per le quali sia da escludere o sconsigliabile l’autorizzazione a stare in giudizio personalmente.

Conciliare la ratio delle due norme è difficile, a meno di ipotizzare che sia l’avvocato della parte, anche per cause difficili e di elevato valore, a presentarsi davanti al Giudice di pace a chiedere di formulare la domanda in forma orale; il che sembra inverosimile.

La realtà è che la stesura originaria (ante riforma) dell’art. 82 c.p.c. prevedeva che la parte potesse stare in giudizio personalmente, senza il patrocinio di un difensore, per qualunque causa di competenza del conciliatore, per cui vi era perfetta coincidenza fra ambito della difesa personale e ambito della proponibilità della domanda in forma orale. Oggi tale coincidenza non esiste più e sembra che il legislatore non se ne sia reso conto a sufficienza per trarne le debite conseguenze.

Messe da parte le osservazioni critiche, è il caso di esaminare le norme di procedura, che peraltro non presentano difficoltà interpretative.

L’art. 316 c.p.c., sia al primo che al secondo comma (cioè, sia nella ipotesi della citazione in forma scritta che in quella in forma verbale), ribadisce che si tratta di “citazione a comparire a udienza

fissa”, con ciò equiparando la fase introduttiva davanti al Giudice di pace al meccanismo di “invito al processo” (vocatio in ius) già codificato dall’art. 163 c.p.c. per il processo di Tribunale.

Quando la parte si presenti davanti al giudice di pace e dichiari di voler proporre la domanda in forma verbale, si deve redigere, con l’assistenza del cancelliere, un processo verbale, il quale dovrà poi essere notificato al convenuto, a cura e spese dell’attore, con la “citazione a comparire”.

La norma è molto significativa dal punto di vista strutturale perché opera la opportuna distinzione fra domanda e citazione o, per dirla con i termini romanistici, fra editio actionis e vocatio in ius.

Non è improbabile che tale forma di introduzione della causa incontri fortuna se le tecniche organizzative degli uffici dei giudici di pace si affineranno mediante la previsione di turni e di prassi omogenee di verbalizzazione.

Non si deve minimizzare la previsione di successo pratico della norma, dal momento che un Autore (ROTA) così si esprime in proposito: “In sé, comunque, l’istituto della domanda orale esprime un alto valore, data la sua funzione di favorire l’accesso alla giustizia dei meno abbienti, e se ne è auspicato il rilancio nella prassi concreta; da parte del legislatore, anzi, si sarebbe voluta confermare la maggiore affidabilità del giudice non professionale, rispetto a quello togato, nell’interpretazione della volontà della parte” (6).

Si segnala che sarà cura dell’attore farsi rilasciare le copie autentiche del processo verbale redatto davanti al giudice di pace (con l’assistenza del cancelliere), ai fini della notificazione al convenuto.

9. Il contenuto della domanda (art. 318, primo comma).

Il primo comma dell’art. 318 c.p.c. stabilisce che la domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto.

Leggendo la norma è ovvio che si pensi ai più ricchi contenuti della domanda proposta davanti al Tribunale ed elencati ai nn. 1-7 dell’art. 163 c.p.c.. La *reductio* a tre soltanto dei numerosi contenuti canonici dell’atto introduttivo è la dimostrazione della volontà del legislatore di prevedere un processo diverso e deformalizzato: un processo che qualcuno si ostina a chiamare “minore” ma che in realtà bisogna definire con il termine “semplificato”.

La dottrina è concorde nel ritenere che l’art. 318 c.p.c. abbia un contenuto integralmente sostitutivo dell’art. 163 c.p.c. e che le prescrizioni di quest’ultima norma possono essere anche disattese davanti al giudice di pace senza incorrere in alcuna nullità.

Gli elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione davanti al giudice di pace sono dunque tre:

- l’indicazione del giudice e delle parti (cioè, la individuazione degli indispensabili vertici di quel triangolo rappresentato dall’*actus trium personarum* che è il processo);
- l’esposizione dei fatti;
- l’indicazione dell’oggetto.

Naturalmente se l’attore (o, più verosimilmente, il suo legale), anziché adeguarsi alla semplificazione consigliata dall’art. 318 c.p.c., decida di attenersi a quanto prescrive l’art. 163 c.p.c. per il processo di Tribunale, redigendo un atto di citazione più ricco ed articolato, non compie alcuna irregolarità, ma compie anzi un’azione meritoria per una più agevole soluzione della controversia, senza tema di “appesantire” la procedura.

La riduzione del contenuto della domanda all’essenziale (ad una sorta di “nocciolo duro”) è un sicuro indice della volontà di semplificazione e deformalizzazione, soprattutto per la presenza di alcune significative esclusioni.

Nella domanda non è richiesta, per esempio, l’indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione (n. 5 dell’art. 163 c.p.c.), né degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (n. 4 dell’art. 163), né

dell'avvertimento al convenuto delle conseguenze della sua mancata o intempestiva costituzione (n. 7, ultima parte dell'art. 163).

Nulla quaestio per i mezzi di prova orali (per esempio le deduzioni testimoniali, cioè la narrativa di ciò che si vuol provare con testimoni) e per i documenti provenienti da terzi. Ma che dire della produzione in giudizio di una scrittura privata attribuita al convenuto (per esempio, una lettera autografa o firmata contenente un riconoscimento di debito con richiesta di dilazione)? È possibile ometterne la menzione nella domanda, in ossequio al mito della semplificazione?

La Corte Costituzionale, in una sentenza del 1991 (di poco anteriore alla legge n. 374/91), nel dichiarare la illegittimità dell'art. 313, primo comma c.p.c. (sul quale l'attuale art. 318 sembra ricalcato) in relazione all'art. 24 Cost., ha affermato che alla controparte deve essere garantita la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione, stante la disciplina del riconoscimento tacito di scrittura da parte del contumace (cfr. art. 215 n. 1 c.p.c.) (7).

La dottrina dominante è dell'opinione che il primo comma dell'art. 318 (nuovo testo) debba essere interpretato alla luce della sentenza della Corte. Ciò comporta che la norma deve leggersi come se dicesse "deve contenere l'indicazione della eventuale scrittura privata attribuita al convenuto".

10. I termini per comparire (art. 318, secondo comma).

Il secondo comma dell'art. 318 c.p.c., combinato con l'art. 163-bis, a cui rinvia, e con l'art. 316, che è solo richiamato, dispone che "tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà".

Tradotta in linguaggio corrente, la norma ha un significato chiaro: è necessario che tra il giorno in cui il convenuto ha avuto conoscenza legale della citazione ed il giorno in cui dovrà comparire sia previsto un intervallo pieno di almeno trenta giorni, se egli si trova in Italia, o di sessanta, se si trova all'estero.

La funzione dell'intervallo è di consentire al convenuto la predisposizione della difesa, per esempio consultando un avvocato o raccogliendo la documentazione difensiva, per cui i trenta (o sessanta) giorni devono essere pieni ed effettivi; il legislatore usa l'espressione "termini liberi".

Da ciò gli interpreti deducono che il termine ha carattere dilatorio, in quanto l'atto previsto non può essere compiuto da alcuno prima dalla scadenza ed è perentorio, perché la sua inosservanza determina nullità.

L'art. 155 c.p.c. stabilisce le modalità di computo dei termini, in particolare per quelli a giorni e ad ore, per l'uso del calendario comune e per la diversa rilevanza dei giorni festivi a seconda che capitino entro il termine fissato o alla sua scadenza.

Dal momento che l'art. 318 parla di termini liberi "a giorni", vale la regola di calcolo che non si computa né il giorno iniziale (dies a quo, coincidente con il perfezionamento della notificazione) né il giorno finale (dies ad quem, coincidente con il giorno prescelto per la prima comparizione); in ogni caso vale anche la regola che l'ultimo giorno utile e libero, il trentesimo o il sessantesimo, non deve essere calcolato se è festivo.

Nel silenzio del legislatore è sorto il problema se davanti al giudice di pace sia applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 163-bis che consente all'attore di ottenere dal Presidente del Tribunale l'abbreviazione del termine fino alla metà (quindi a 15 e 30 giorni) nelle cause che richiedono una pronta definizione. La dottrina è concorde nel ritenerla applicabile, quantomeno in virtù dell'art. 311 c.p.c. che, per le evenienze non espressamente disciplinate, rinvia alle norme sul procedimento di Tribunale in quanto applicabili; e l'art. 163-bis non è incompatibile con il processo semplificato del giudice di pace. Analogo discorso vale per il terzo comma dell'art. 163-bis che consente al convenuto costituito l'anticipazione della prima udienza fissata dall'attore oltre il

minimo di legge (evento che si verifica spesso nelle opposizioni a decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi).

Naturalmente la richiesta ex art. 163-bis non deve essere fatta al Presidente del Tribunale, ma al Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace, previsto dall'art. 15 della legge n. 374/91, il quale provvederà con decreto in calce alla citazione.

Il terzo comma dell'art. 318 c.p.c è una reiterazione di quanto già previsto per il processo di Tribunale e, come si è già anticipato, costituisce un meccanismo predisposto per armonizzare la tecnica della citazione a data fissa con il divieto di scelta del giudice-persona fisica.

Dal momento che è l'attore a prescegliere la data della prima udienza (in funzione del rispetto del termine a comparire), senza che neppure sappia se quel giorno il giudice designando terrà o meno udienza, la norma dispone che "se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".

La disposizione deve essere integrata con l'art. 57 disp. att. c.p.c. che, ancora reiterando la norma sul rinvio d'ufficio, richiama anche la diversa ipotesi della domanda orale trascritta nel processo verbale, prevista dall'art. 316, secondo comma c.p.c. (8): l'udienza fissata dal giudice verbalizzante in sede di presentazione della domanda orale (sempre nel rispetto dei termini a comparire) è rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (che può essere quindi diverso da quello che ha curato il processo verbale).

Il rinvio d'ufficio della prima udienza ex art. 318, ultimo comma non deve essere comunicata ad alcuna delle parti, per almeno due ragioni: perché non esiste (come non esisteva per il conciliatore) alcuna norma che prescriva tale comunicazione; perché la norma sull'obbligo di comunicazione, prima esistente per il solo giudizio di Tribunale (art. 168-bis, ultimo comma, vecchio testo), è stata ora abrogata con la novella n. 353 del 1990. È pertanto onere dell'attore e del convenuto informarsi in Cancelleria della data di quel particolare rinvio, consultando il calendario delle udienze predisposto e diffuso al pubblico ai sensi dell'art. 54 disp. att. c.p.c..

11. Introduzione della causa con ricorso.

Benché l'art. 316 c.p.c. disponga che davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa", si deve ricordare che il ricorso è previsto da almeno due leggi speciali (per esempio, dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, dall'art. 3 della legge n. 639 del 1910) come forma alternativa di introduzione di una causa davanti al giudice civile in generale.

Il silenzio del legislatore del 1991 sul ricorso quale possibile forma di introduzione della causa ha fatto pensare alla tacita abrogazione di tale istituto per le cause "semplificate" disciplinate dagli artt. 316 e segg. c.p.c..

Il problema è affrontato da SCALESE (9), il quale si chiede se la legge n. 374 del 1991 non abbia abrogato la precedente disciplina sul ricorso in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dell'autorità amministrativa, risalente alla precedente legge n. 689 del 1981. L'Autore afferma, però, che "la forma della citazione stabilita per l'atto introduttivo avanti al giudice di pace non è stata prevista con carattere di assolutezza, tale da escludere che avanti al medesimo magistrato possa essere introdotto un giudizio mediante atto avente forma diversa dalla citazione ad udienza fissa", e conclude che non sussiste incompatibilità tra le due forme, tale da far cadere quella del ricorso sotto la mannaia dell'abrogazione.

Ricordiamo che il ricorso è pur sempre un atto della parte (dell'attore, che prende il nome di ricorrente) che vuole promuovere una causa nei confronti di un convenuto (che, nel caso disciplinato dall'art. 22 della legge n. 689/81, è una pubblica amministrazione); l'atto è diretto però al giudice, affinché sia il giudice stesso a fissare con un suo provvedimento l'udienza per la comparizione delle parti.

Tale tecnica di *vocatio in ius*, comporta un cambiamento della sequela degli angoli del triangolo processuale: attore-giudice-convenuto, anziché attore-convenuto-giudice. Il fine immediato è un vantaggio in termini organizzativi e temporali perché permette al giudice di programmare in modo autonomo le udienze di prima comparizione, ma la dottrina intravede anche un debole indice di un clima culturale in cui il pubblico tende un po' a sconfiggere il privato, perché il ricorso è una forma di introduzione della causa di ispirazione vagamente pubblicistica.

12. Notifica del ricorso e adempimenti del giudice.

Ribadita l'equipollenza, sotto l'aspetto meramente funzionale, fra ricorso e citazione – figure inquadrabili entrambe nella categoria unitaria dell'atto introduttivo della causa – restano da segnalare alcune peculiarità per il ricorso previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

La legge suddetta, dopo avere disciplinato, all'art. 22, le modalità dell'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento (in particolare, l'onere del ricorrente di allegare il provvedimento dell'autorità amministrativa oggetto del giudizio e di indicare il domicilio nel comune del giudice adito), dispone, al successivo art. 23, le concrete modalità di instaurazione del contraddittorio: “Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore [ora il giudice di pace, entro i limiti della sua competenza per valore: N.d.A.] fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso ... omissis ... Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della Cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.

La notificazione, contrariamente a quanto accade per la citazione a data fissa e per gli altri tipi di ricorso previsti dal codice di rito (per esempio, in materia di divorzio nel processo di Tribunale), non è dunque un atto curato dalla parte, ma un atto dell'ufficio del giudice.

Ricorso e decreto verranno quindi notificati alle parti (attore-ricorrente e convenuto-resistente), a cura della Cancelleria del giudice di pace.

L'onere del ricorrente di allegare l'ordinanza-ingiunzione opposta (cfr. art. 22, terzo comma) ha lo scopo, oltre che di permettere la verifica della tempestività dell'opposizione, anche di consentire al giudice la individuazione del convenuto nel processo.

Il giudice di pace, prima di predisporre il decreto in calce al ricorso, deve però prestare attenzione ad una prima circostanza pregiudiziale: se l'opposizione sia stata proposta tempestivamente, cioè entro i 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, come prescrive l'art. 22 primo comma. In caso di intempestività deve dichiarare, con ordinanza ricorribile solo in Cassazione, l'inammissibilità dell'opposizione.

Solo se l'opposizione risulti tempestiva egli deve procedere ad altri due adempimenti ulteriori:

- individuare l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento (cioè la parte convenuta);
- fissare l'udienza di comparizione davanti a sé ad un intervallo tale da consentire alla Cancelleria la notificazione nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 318 c.p.c. (termini che una volta erano di tre giorni ed ora sono di trenta, per le notifiche da eseguire in Italia).

Tali aspetti depongono per la rilevanza vagamente pubblicistica del procedimento con ricorso, che saltuariamente riaffiora in un procedimento che è pur sempre di parte.

13. La costituzione davanti al giudice di pace.

La costituzione in giudizio rappresenta il momento in cui la parte manifesta la sua effettiva volontà di dare inizio (o di partecipare) al processo e si concreta in alcuni adempimenti pratici che hanno la funzione di creare l'aggancio con il giudice, terzo protagonista indefettibile del processo stesso.

Il concetto appare più chiaro se si tiene presente la differenza fra lite, che è questione essenzialmente privata delle parti, e processo-giudizio, che è fenomeno avente rilevanza anche pubblicistica.

La costituzione delle parti, adempimento essenziale per ogni tipo di processo, è disciplinata, quanto al giudice di pace, dall'art. 319 c.p.c. con una formulazione che, benché introdotta con la riforma, ripropone il testo della vecchia norma (avente la diversa numerazione di 314 c.p.c.) valida nel passato per le cause del conciliatore e anche del pretore.

Per l'attore si tratta di un atto formale consistente nel semplice deposito in Cancelleria della citazione (o in alternativa, del verbale di cui all'art. 316, secondo comma, in caso di domanda orale), unitamente alla relazione, redatta dall'ufficiale giudiziario, della notificazione al convenuto; la relazione – in gergo forense: “relata” – firmata dal notificatore, è solitamente scritta in calce alla citazione, ma talvolta è in una appendice facente parte integrante dell'atto. Si tratta dunque del deposito di un solo atto contenente la citazione e la relata di notifica.

Generalmente sulla citazione risulta già presente la procura al difensore, apposta a margine o in calce all'atto originale. In caso contrario la costituzione rappresenta il momento ultimo entro il quale il procuratore dell'attore deve depositare la procura che gli sia stata rilasciata dal cliente eventualmente dopo la notificazione.

La prescrizione relativa alla procura è superflua se la parte sta in giudizio personalmente.

Nel caso in cui l'attore si sia avvalso della facoltà di nominare un rappresentante, a norma dell'art. 317 c.p.c., il mandato deve risultare alla citazione o da un atto separato allegato alla stessa.

Al momento della costituzione l'attore ha anche un altro onere (solo eventuale): dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, sempre che non l'abbia già fatto in precedenza nell'atto di citazione. Tale dichiarazione o elezione deve essere inserita in un verbale sottoscritto dal cancelliere. Si tratta però di una evenienza rara, perché è prassi abituale che nella procura vi sia già l'elezione di domicilio presso il difensore; quantomeno vi è una dichiarazione di residenza già nella citazione.

In definitiva, nella prassi l'atto è quasi sempre unico e contiene, oltre alla citazione e alla relata di notifica, anche la procura (o il mandato) o la dichiarazione-elezione di domicilio.

La costituzione è un atto che deve compiere il difensore, salvo che la parte stia in giudizio personalmente.

Per il convenuto, dal momento che l'art. 319 c.p.c. parla genericamente di costituzione di entrambe le parti, valgono le medesime regole opportunamente adattate.

Il convenuto (rectius: il difensore della parte convenuta) deve depositare in Cancelleria la copia della citazione a lui notificata o, in alternativa la copia del verbale di cui all'art. 316, secondo comma.

Nulla dice la norma sulla comparsa di risposta, che è perciò facoltativa.

Dalla copia della citazione o dalla (eventuale) comparsa di risposta deve risultare la procura al difensore (in genere in calce, ma anche a margine), a meno che questa non venga prodotta con atto a parte (in tal caso deve trattarsi di atto pubblico o scrittura autenticata: cfr. art. 83, primo comma).

La prescrizione relativa alla procura è superflua se la parte convenuta sia autorizzata dalla legge o dal giudice a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82, primo o secondo comma.

Se il convenuto vuole avvalersi di un rappresentante, il mandato deve risultare dalla copia della citazione o da un atto separato allegato alla stessa.

Anche il convenuto ha l'onere di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

14. La costituzione in udienza.

In base all'art. 319 c.p.c. si deve ritenere consentita, in alternativa alla costituzione delle parti (o di una sola parte) in Cancelleria e prima dell'udienza, anche la costituzione in giudizio nella stessa udienza di prima comparizione; ciò è desumibile dalla disposizione: "Le parti si costituiscono depositando in Cancelleria ... oppure presentando tali documenti al giudice in udienza".

Il fenomeno della costituzione in udienza interessa essenzialmente il convenuto, perché la funzionalità degli uffici esige che l'attore chieda l'iscrizione della causa a ruolo, mediante deposito dell'atto introduttivo, necessariamente prima dell'udienza. Il discorso non muta se è il convenuto a chiedere l'iscrizione della causa a ruolo, anticipando così l'iniziativa dell'attore e consentendo a quest'ultimo la costituzione in sede di prima udienza: è per questa ragione che la costituzione in udienza è una evenienza che interessa entrambe le parti, alternativamente.

La semplificazione delle formalità fa sì che la costituzione avvenga solo "presentando" i "documenti" al giudice, laddove per documenti si intendono la copia dell'atto di citazione, la procura o la dichiarazione-elezione di domicilio (per il convenuto), l'originale dell'atto di citazione originale con relata di notifica, la procura o la dichiarazione-elezione di domicilio (per l'attore).

Il silenzio dell'art. 319 c.p.c. sulla comparsa di risposta è un ulteriore indice di "semplificazione".

La non obbligatorietà della comparsa comporta che il convenuto (rectius: il procuratore del convenuto) debba considerarsi legittimato ad esporre le sue difese oralmente all'udienza e possa proporre domande riconvenzionali, eccezioni pregiudiziali e di merito (per esempio l'incompetenza territoriale o la prescrizione), facendole inserire nel verbale di causa affinché ne rimanga traccia (ai fini della loro utilizzazione in appello, qualora siano disattese).

È frequente che il convenuto compaia da solo alla prima udienza, senza difensore. Ebbene, tale comparizione non è una costituzione in giudizio, perché sono sempre valide le regole sulla obbligatorietà generalizzata, salvo eccezioni, del "ministero di un difensore munito di procura", di cui all'art. 82, primo e secondo comma, c.p.c. e all'art. 83, primo comma c.p.c.. Ininfluente ai fini della Costituzione è anche la comparizione del solo difensore sprovvisto però di procura.

È importante pertanto che si puntualizzi, soprattutto per il convenuto, la differenza concettuale fra comparizione all'udienza e costituzione in giudizio, che sono fenomeni totalmente diversi in ogni tipo di processo, davanti a giudici togati e non togati.

La S.C., in relazione al procedimento pretorile anteriforma (caratterizzato dalla stessa informalità e semplificazione dell'odierno procedimento davanti al giudice di pace), ha affermato che "vanno tenute distinte la costituzione e la comparizione delle parti, giacché la prima si attua depositando in Cancelleria o presentando al pretore [ora giudice di pace: N.d.A.] in udienza la citazione o il processo verbale di cui all'art. 312 c.p.c. [ora art. 316 c.p.c.: N.d.A.], con la relazione della notifica e, quando occorre, la procura, mentre la seconda si effettua con la comparizione personale della parte e del procuratore alla pubblica udienza; conseguentemente non si ha costituzione della parte convenuta in giudizio allorché un procuratore si sia limitato a comparire in udienza chiedendo rinvio per costituirsi per essa senza tuttavia di poi provvedervi (Cass. 6 giugno 1983, n. 3843, in Mass. Giur. it. 1983). In precedenza la S.C. aveva affermato, in relazione alla ipotesi più frequente sopra-citata, che la "comparizione della parte convenuta davanti al pretore [ora, davanti al giudice di pace: N.d.A.] si attua con l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 314 c.p.c. [ora art. 319 c.p.c.: N.d.A.] e non è sufficiente a tal fine la mera comparizione della parte alla pubblica udienza" (Cass. 24 luglio 1971 n. 2482, in Mass. Giust. civ. 1981, pag. 1354).

In conclusione, il convenuto che compaia senza difensore (senza essere autorizzato dalla legge o dal giudice a stare in giudizio personalmente) o faccia comparire un difensore sprovvisto di procura, non può considerarsi costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.

La contumacia è un concetto fondamentale nel diritto processuale civile ed è strettamente correlato a quello di costituzione.

Secondo una consolidata definizione la contumacia è l'assenza legale di una parte dal giudizio, determinata dalla sua omessa costituzione (a cui è equiparata la costituzione irrituale o non regolare); correlativamente, il contumace altro non è che il soggetto processuale (la parte) che non pone in essere quella formalità necessaria e sufficiente – che è appunto la costituzione – per determinare la propria presenza legale nel processo.

Non è quindi contumace, ma solo assente (o inerte), la parte che, dopo essersi costituita regolarmente, non compaia nel processo, disertando di fatto – occasionalmente o per sempre – le udienze davanti al giudice.

Nella prassi la contumacia è fenomeno che riguarda principalmente il convenuto, cioè la parte che viene invitata a partecipare al processo e che, o per disinteresse o per strategia difensiva o per altri motivi, non adempie all'onere della costituzione davanti al giudice; talvolta riguarda il terzo che sia chiamato in giudizio su iniziativa del convenuto o dello stesso attore.

Benché l'evenienza sia poco frequente, può essere dichiarato contumace anche l'attore che, dopo avere assunto l'iniziativa di una lite mediante la notifica della citazione al convenuto, non ottempera poi all'onere di costituirsi in giudizio per ragioni imponderabili e processualmente irrilevanti, sempre che il convenuto si sia costituito e intenda proseguire il giudizio (10).

16. La contumacia davanti al giudice di pace.

In virtù dell'art. 311 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace si applicano le disposizioni in materia di contumacia valide per il procedimento di Tribunale, tenuto conto delle diversità di termini e di forme previste per la costituzione in giudizio davanti a tale giudice e della natura semplificata delle relative attività.

La dichiarazione di contumacia deve essere fatta dal giudice di pace dopo un controllo sulla osservanza delle particolari regole per la citazione e la costituzione davanti a lui, previste dagli artt. 316, 317, 318 e 319 c.p.c..

Vi è una norma ulteriore da tener presente: l'art. 59 disp. att. c.p.c. obbliga il giudice di pace ad aspettare che sia decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza fissata davanti al lui, prima di dichiarare la contumacia della parte non costituita e non comparsa. Con riguardo alla contumacia del convenuto, che è l'ipotesi più frequente, è opportuno sottolineare che la dichiarazione formale risponde ad uno scopo processuale ben preciso: attestare che il giudice ha accertato la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, la validità della citazione e l'osservanza del termine a comparire.

Se i convenuti sono più d'uno, è possibile che qualcuno si costituisca e qualcuno no; in tal caso occorrerà fare il controllo solo per quelli non costituiti e pronunciare l'ordinanza nei loro confronti decorsa un'ora dall'apertura dell'udienza.

Ipotesi frequente è che il convenuto si presenti personalmente, senza l'assistenza di un difensore.

In tal caso il giudice di pace dovrà verificare quali siano le ragioni di tale comportamento, in relazione alla natura della causa.

Se il convenuto vuol resistere alla domanda senza nominare un difensore, il giudice dovrà controllare se sussistono le condizioni per ammetterlo alla difesa personale (secondo quanto stabilito dall'art. 82, primo e secondo comma c.p.c.); in caso contrario dovrà spiegargli che la comparizione senza costituzione non impedisce la dichiarazione di contumacia e deve procedere di conseguenza.

Se invece il convenuto, impossibilitato a difendersi personalmente o comunque obbligato ad avvalersi del ministero di un difensore, chiede un rinvio per costituirsi, occorrerà verificare quale sia la volontà dell'attore, il quale non deve essere pregiudicato nella sua esigenza di una rapida soluzione della causa; in tale ipotesi il giudice dovrà provvedere fin dalla prima udienza sulle

istanze dell'attore costituito e la eventuale costituzione del convenuto in data successiva deve considerarsi tardiva in base all'art. 292 c.p.c., con tutte le conseguenze previste per tale evenienza (11).

17. L'udienza di trattazione davanti al giudice di pace.

L'art. 320 c.p.c., interamente novellato, è una norma importante per capire lo spirito informatore del nuovo "processo semplificato davanti al giudice onorario di nuova istituzione. Pur disegnando uno schema di trattazione simile per linee generali a quello del rito davanti al giudice togato, la norma prevede una trattazione orale fortemente semplificata finalizzata in modo preminente al tentativo di conciliazione e alla conciliazione effettiva.

Ipotizzando il caso paradigmatico di una prima udienza in cui compaiono personalmente le parti, regolarmente costituite con il ministero del rispettivo difensore, la norma dispone che il giudice deve interrogarle liberamente senza particolari formalità e tentare di conciliarle.

Le parti devono spiegare al giudice i fatti di causa, le ragioni della lite, le rispettive domande e difese, in modo da consentirgli di frapporre i suoi buoni uffici per una soluzione conciliativa.

Una norma simile è stata introdotta ex novo anche per i procedimenti davanti ai giudici togati (cfr. art. 183 c.p.c.) ed è prevista da tempo anche nel rito del lavoro dall'art. 420 c.p.c..

Per la verità l'art. 183 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, pur rispondendo alla medesima funzione dell'art. 320 c.p.c., presenta qualche particolarità che rendono le due norme differenti sul piano della complessità strutturale e degli adempimenti.

L'art. 183 c.p.c. si caratterizza per una estrema minuziosità di previsioni che in certi punti – come ha osservato la dottrina – assume "connotazioni quasi scolastiche" perché fa trasparire lo sforzo del legislatore di "prefigurare in maniera analitica tutti i possibili sviluppi del contraddittorio attraverso un incalzante susseguirsi di deduzioni e controdeduzioni, che può culminare in una appendice di trattazione scritta e comportare il rinvio dell'udienza" (12).

Il confronto fra la struttura (ricca) dell'art. 183 e la struttura (povera) dell'art. 320, introdotte contemporaneamente, rende evidente che la prima udienza davanti al giudice di pace, pur dedicata alla fase di "aggiustamento di tiro" delle domande ed eccezioni, deve svolgersi in forma più libera e semplificata e, in ogni caso, in un'unica udienza e senza appendice scritta. La dottrina (BESSO, cit.) fa notare la significativa diversità della intitolazione dei due articoli, indice della tendenziale unicità dell'udienza davanti al giudice di pace: la rubrica dell'art. 183 è "prima udienza di trattazione", quella dell'art. 320 è trattazione della causa (quindi in un unico contesto cronologico).

18. Svolgimento concreto dell'udienza.

L'art. 320 c.p.c. disciplina due evenienze alternative che si escludono a vicenda:

a) che, a seguito dell'interrogatorio libero delle parti, la conciliazione riesca;

b) che la conciliazione non riesca per qualsiasi motivo. Al fallimento del tentativo di conciliazione deve ritenersi equiparata l'ipotesi della conciliazione impossibile per l'assenza di una o di entrambe le parti. Nel primo caso si redige un verbale di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c., sottoscritto dalle parti e dal giudice, che avrà valore di titolo esecutivo.

Nel caso di conciliazione non riuscita, il giudice deve invitare le parti a precisare in modo definitivo i fatti posti a fondamento delle domande (la fase di c.d. "aggiustamento di tiro"), nonché ad esporre le difese e le eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere mezzi di prova che intendono assumere.

In altre parole, deve invitare le parti, ove non lo abbiano già fatto nei rispettivi atti scritti – citazione e comparsa di risposta – a puntualizzare quale sia l’oggetto della controversia e come intendono condurla, gestirla e concluderla.

Se qualcuna delle parti formula delle richieste che esigono un rinvio (perché, ad esempio, vi è necessità di reperire e produrre un nuovo documento reso necessario dalla difesa avversaria), o formula richieste complesse a cui l’avversario vuol replicare con ponderazione, magari dopo una consultazione privata con il cliente, il giudice può fissare una nuova udienza per consentire le ulteriori produzioni o richieste di prove; tale rinvio può essere concesso una sola volta.

L’obiettivo del legislatore della unicità dell’udienza di trattazione, che è una finalità di tipo “tendenziale” (una sorta di regola generale univocamente raccomandata ai giudici di pace), trova quindi una deroga con la previsione di una seconda udienza, sia pure con la clausola limitativa “per una sola volta”.

La norma si chiude con la prescrizione che i documenti prodotti dalle parti nella prima udienza devono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e devono essere conservati fino alla definizione del giudizio.

19. I vari momenti della trattazione.

Quando non vi sia stata conciliazione (per il fallimento del tentativo o per impossibilità dovuta alla mancata comparizione), l’art. 320 c.p.c. prescrive che il giudice debba invitare le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni”, a meno che non ritenga di insistere nel tentativo fissando altra udienza.

Tale fase prende il nome tradizionale di trattazione della causa, che secondo il codice abbraccia anche l’attività di istruzione probatoria (l’istruzione probatoria è una sub-fase, meramente eventuale, destinata alla raccolta delle prove; non viene trattata in questa sede, stante la identità di disciplina con quella prevista davanti al Tribunale e al Pretore).

Al termine della trattazione la causa deve trovare la sua naturale conclusione.

Si può concordare con chi ritiene che, in realtà, il codice individua una fase di trattazione, articolantesi in tre momenti diversi: una istruzione preliminare (o trattazione iniziale), una istruzione probatoria, una trattazione conclusiva. Tali articolazioni non devono essere enfatizzate, perché nelle cause semplici (come quelle davanti al giudice di pace) tutto si svolge senza soluzione di continuità e senza particolari formalismi nei vari passaggi.

L’art. 180 c.p.c. stabilisce che la trattazione – tutta la trattazione – è orale, che di essa si redige il processo verbale contenente anche i provvedimenti adottati dal giudice e che questi può autorizzare le parti a comunicarsi delle comparse scritte (fase della trattazione scritta”).

L’art. 320 c.p.c. prevede dunque un momento iniziale consistente nella formalizzazione di un “invito” del giudice, che è introduttivo di un ulteriore momento, meramente eventuale, che la dottrina definisce di “aggiustamento di tiro”, che potrebbe anche non esserci quando le parti, assistite dai difensori tecnici, abbiano già detto tutto nei rispettivi libelli.

Non sono prescritte particolari formalità per rivolgere tale invito alle parti, che può ritenersi implicito qualora il giudice acconsenta che le parti passino, senza altri indugi e dopo l’interrogatorio libero, alla fase successiva: la produzione dei documenti e la richiesta dei mezzi di prova (cioè, l’istruzione probatoria).

Può accadere che tale invito venga invece accolto da una parte e che l’altra si trovi nella necessità di dover chiedere un rinvio per fare altrettanto. In tale ipotesi la norma (cfr. il quarto comma) consente al giudice, in via eccezionale, di fissare una seconda udienza, in cui tutte le attività di trattazione iniziale (o istruzione preliminare) devono esaurirsi. È da escludere, in via generale, che vi sia la possibilità di una terza udienza riservata a tale scopo, a meno che non si voglia tradire il carattere di

concentrazione e oralità dell'unica fase di trattazione prevista per tale rito, trasformando il processo davanti al giudice di pace nell'usuale modello ante-riforma del procedimento "togato", vituperato per gli estenuanti rinvii e per l'eccessiva dilatazione della trattazione scritta.

Nel corso dell'udienza, tendenzialmente unica e con carattere di oralità, il giudice di pace ha il compito di verificare d'ufficio, al pari del giudice togato, le questioni indicate dall'art. 182 c.p.c. (regolarità della costituzione, difetto di rappresentanza o assistenza o autorizzazione) invitando le parti a sanare le irregolarità; e deve verificare la sussistenza della sua giurisdizione oltre che della sua competenza inderogabile.

In tale fase dunque deve collocarsi la discussione sulle questioni attinenti al difetto di giurisdizione, all'incompetenza per materia, per valore e per territorio, alla connessione, alla litispendenza, alla continenza.

Nella stessa fase si deve discutere della regolarità e integrità del contraddittorio e della esigenza o opportunità di chiamare in causa un terzo.

Si tratta di una fase importante, esaurita la quale, le questioni non rilevabili d'ufficio ma solo su istanza di parte (per esempio l'eccezione di incompetenza territoriale o la prescrizione) non potranno più essere sollevate, verificandosi la preclusione processuale, una irrimediabile decadenza della parte dal potere di chiedere al giudice una pronuncia su una determinata questione, anche se fondata.

La fase logicamente e cronologicamente successiva alla trattazione iniziale, nella medesima udienza, e riservata alla produzione di eventuali documenti e alla richiesta, sempre eventuale, dei mezzi di prova.

Si tratta di fase talvolta non necessaria: quando, per esempio, le parti abbiano prodotto tutti i documenti fin dal momento della loro costituzione e la causa sia meramente documentale o quando la causa sia molto lineare e consenta una soluzione giuridica sulla base delle sole dichiarazioni delle parti rese in sede di interrogatorio libero o delle affermazioni e allegazioni poste per iscritto nei rispettivi atti difensivi (citazione e comparsa). In tali ipotesi si dice che la causa deve essere risolta "in diritto", perché i fatti appaiono pacifici e non contestati.

Il passaggio all'ultima fase, quella decisoria, è in tal caso immediato e al giudice non resta che invitare le parti alla discussione finale sulla base delle conclusioni definite che le parti hanno avuto l'accortezza di precisare o semplicemente richiamare dalla citazione o dalla comparsa. Tale momento è disciplinato dall'art. 321 c.p.c..

Si deve sottolineare che è ipotesi molto frequente che le parti (o anche una sola parte, con o senza l'opposizione dell'altra) vogliano istruire adeguatamente la causa per provare il fondamento delle domande o delle eccezioni, introducendo così la fase (o sub-fase) della istruzione probatoria.

20. Chiusura della trattazione e precisazione delle conclusioni.

L'art. 321 c.p.c. disciplina la fase conclusiva della trattazione (e della eventuale fase di istruzione probatoria) ed il passaggio pressoché istantaneo, senza soluzione di continuità, all'ultima fase, quella decisoria.

Senza prevedere particolari formalità, la norma dispone che il giudice di pace possa fare una propria valutazione autonoma sullo stato di maturazione della causa.

Più frequentemente capita che siano le parti, concordemente, a valutare tale "stato di maturità" della causa e chiedano al giudice di poter precisare le conclusioni; il giudice non può che consentirlo, non avendo il potere di istruire o continuare ad istruire una causa contro la volontà delle parti.

La precisazione delle conclusioni segna il momento della cristallizzazione delle domande e delle eccezioni delle parti e consente perciò la immediata discussione orale su di esse.

Al termine della discussione (che potrebbe anche mancare se le parti non ritengano di aggiungere altro a quanto risulta già dagli scritti difensivi e dal verbale di causa), il giudice di pace deve

trattenere a sé il fascicolo per emettere la decisione e scrivere la motivazione della sentenza entro i quindici giorni successivi.

Nel linguaggio forense si dice che in tale momento la causa “è spedita a sentenza” ovvero “è assegnata a decisione” ovvero “è a riserva di decisione”.

La legge non prevede termini per le parti per il deposito di comparse o di memorie scritte.

L'art. 321 c.p.c. va integrato con l'art. 62 disp. att. c.p.c., non abrogato né modificato dalla novella del 1990 ma da interpretarsi in modo da essere compatibile con la norma-base.

La disposizione integrativa offre al giudice di pace (e anche al pretore), nel momento nella chiusura della istruzione (o della trattazione, riteniamo) un'alternativa:

– o l'invito alle parti a formulare le conclusioni e a procedere alla discussione della causa in quella stessa udienza;

– o la fissazione di una apposita udienza successiva per tali adempimenti e attività.

La norma precisa poi, al secondo comma, che “l'udienza di discussione” possa essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti, da specificarsi nel provvedimento di rinvio (13).

Per rendere tale disposizione compatibile con l'art. 321 c.p.c. riteniamo che, in ogni caso, la discussione orale della causa e la sua assegnazione a sentenza devono immediatamente seguire il momento della precisazione delle conclusioni, senza la possibilità di consentire alle parti il deposito di comparse conclusionali, che nel processo di Tribunale è una pausa tradizionale di riflessione e studio degli atti dopo le conclusioni.

In altre parole, la struttura paradigmatica della fase conclusiva davanti al giudice di pace è caratterizzata, di regola, dalla concentrazione in unica udienza di ben quattro momenti (o attività):

– la dichiarazione di chiusura dell'istruzione ex art. 62 disp. att. (implicita quando il giudice ritenga, ex art. 321, primo comma, la causa “matura per la decisione”), ad opera del giudice;

– la precisazione delle conclusioni, ad opera delle parti;

– la discussione orale, ad opera delle parti;

– l'assegnazione della causa a decisione, ad opera del giudice.

Vi è però la possibilità, ex art. 62 disp. att. c.p.c. ma senza tradire la ratio dell'art. 321 c.p.c., di scindere il primo momento (la chiusura della trattazione ovvero il giudizio, esplicito o implicito, sullo “stato di maturazione” della causa) dagli altri tre momenti (precisazione delle conclusioni, discussione orale e assegnazione a decisione), prevedendo per questi ultimi una apposita udienza successiva, di regola non rinviabile, che costituisce il dies a quo per il deposito della sentenza.

La fase decisoria conclusiva sembrerebbe dunque caratterizzata dalla oralità, oltre che dalla concentrazione ed immediatezza, all'evidente fine della rapidità e semplificazione del processo; sembrerebbe bandita la regola e la prassi delle comparse conclusionali scritte.

Il condizionale è d'obbligo per le ragioni indicate nel paragrafo successivo.

21. Fase decisoria: discussione orale o trattazione scritta?

La regola fondamentale desumibile dall'art. 321 c.p.c. è che davanti al giudice di pace la fase decisoria finale deve essere orale, concentrata ed immediata.

Alcuni commentatori ritengono possibile, però, una trattazione scritta, sempre che il giudice la consenta. Afferma TARZIA (14) che l'autorizzazione alla trattazione scritta della causa, “se non è garantita dal dettato della legge, non è neppure esclusa” ed è rimessa alla valutazione del giudice quando sia ritenuta opportuna in considerazione della complessità della controversia.

I dati normativi che legittimerebbero tale autorizzazione – secondo TARZIA – sono l'art. 180, primo comma c.p.c., che in via generale consente al giudice, in deroga al principio della oralità, di autorizzare le parti a comunicarsi comparse scritte, e l'art. 83-bis disp. att. c.p.c. che, in tal caso,

consente al giudice di stabilire i termini per lo scambio e le comunicazioni degli scritti e anche per le repliche.

La tesi è controversa (15).

A nostro parere sembra preferibile la tesi dell'ammissibilità degli scritti defensionali conclusivi, che non contrasta con alcuna norma inderogabile, purché i termini per il loro deposito non vanifichino le caratteristiche di immediatezza e concentrazione stabilite dall'art. 321 c.p.c. per evidenti fini di rapidità e semplificazione, e salvaguardino il principio della inscindibilità del momento della precisazione delle conclusioni e quello della assegnazione a decisione.

Se tale tesi dovesse prevalere, è facile prevedere l'instaurarsi di una prassi di "discussione" scritta in sostituzione di quella orale, soprattutto per le cause più complesse (quelle che si definiscono "in diritto" o quelle ricche di attività istruttoria); prassi non sgradita ai giudici (peraltro, scripta manent) e neppure alle parti (per iscritto si espongono meglio le proprie ragioni) e compatibile con una maggiore celerità dell'udienza conclusiva, che altrimenti resterebbe bloccata da "arringhe" troppo lunghe o prolisse, infarcite di citazioni giurisprudenziali lette o trascritte nel verbale.

Non ci si nasconde l'obiezione che lo spirito della norma verrebbe in tal modo tradito; non sembra il caso, però, che in nome della semplificazione e della rapidità meramente presunte debba essere sacrificato il valore dell'approfondimento (indispensabile in alcune cause) e della celerità effettiva. Salvaguardando tutti questi valori, riteniamo ammissibile, e non vietato da alcuna norma inderogabile, la utilizzazione dell'udienza di rinvio di cui all'art. 62 disp. att. c.p.c. per consentire alle parti il deposito di brevi memorie conclusive (definibili note difensive o "note d'udienza" o, perché no, "comparse conclusionali"), utili per tutti e dannose per nessuno.

22. Il problema dell'ammissibilità delle "note difensive" scritte.

L'utilizzazione da parte del giudice di pace della facoltà di rinvio dell'udienza, al fine di consentire alle parti di formulare le conclusioni definitive (ex art. 62 disp. att. c.p.c.), rende praticabile l'ipotesi che la fase decisoria finale, prima della sentenza, possa avere due sviluppi alternativi:

a) sviluppo normale, per la generalità delle cause e in stretta aderenza all'art. 321 c.p.c., con chiusura dell'istruzione, precisazione delle conclusioni, discussione orale e assegnazione a sentenza; il tutto contestualmente nella medesima udienza;

b) sviluppo eccezionale, per cause più complesse in fatto o in diritto e in aderenza all'art. 62 disp. att. c.p.c., con chiusura dell'istruzione e rinvio ad altra udienza per le altre tre inscindibili incombenze (precisazione delle conclusioni, discussione orale, assegnazione a sentenza).

Utilizzando il modello sub b), il giudice di pace, senza necessità di inventarsi una procedura ad hoc, osserverà le prescrizioni dell'art. 180, primo comma (seconda parte) e dell'art. 83-bis disp. att. c.p.c. e stabilirà, a sua discrezione, un termine alle parti per il deposito delle note difensive o "comparse" contenenti le conclusioni definitive e le eventuali argomentazioni difensive. Tale termine potrà, di regola, coincidere con la data della nuova udienza finale ovvero, se la complessità della causa lo richiede, con una data di poco anteriore (dieci o cinque giorni prima), in modo da permettere alle parti una replica reciproca, scritta o orale, nella stessa udienza finale.

In altre parole, è nostra convinzione che davanti al giudice di pace non siano vietati gli scritti difensivi finali, ma siano senz'altro ammissibili, purché previamente autorizzati dal giudice stesso (16).

Ci rendiamo conto che la nostra tesi introduce davanti al giudice di pace una procedura che il legislatore, pur riconoscendola espressamente per il giudizio davanti al pretore (cfr. art. 314 c.p.c.) e davanti al Tribunale (cfr. art. 190 per le cause riservate al collegio e art. 190-bis per quelle riservate al giudice unico), non ha previsto negli artt. 316-322 c.p.c..

Il problema è di verificare se il silenzio del legislatore sia espressione di un divieto, sia pure implicito, o conseguenza di altre scelte.

Riteniamo che il silenzio sia frutto di una palese incertezza del legislatore nell'adozione di uno dei possibili "modelli decisori" delineati per gli altri giudici monocratici e di una scelta finale che la dottrina ha definito "ibrida" e contraddittoria.

23. La scelta di un "modello decisorio" nella fase di assegnazione a sentenza.

La fase decisoria finale della assegnazione a sentenza, che davanti al giudice di pace è delineata dall'art. 321 c.p.c. con caratteristiche di essenziale oralità, assume diverse fisionomie davanti agli altri due giudici monocratici (giudice unico di Tribunale e pretore), al cui giudizio quello in esame tendenzialmente somiglia.

Il primo modello, che si può definire "a trattazione scritta, con riserva di decisione", è quello del Giudice Istruttore del Tribunale in funzione di giudice unico (primo comma dell'art. 190-bis c.p.c., introdotto dall'art. 25 legge n. 353/90).

In alternativa, davanti allo stesso giudice monocratico di Tribunale vi è un secondo modello, definibile "a trattazione scritta e orale, con riserva di decisione" (secondo comma dell'art. 190-bis c.p.c.).

Il terzo modello, sempre "a trattazione scritta, con riserva di decisione", è quello previsto, di regola, per il pretore (art. 314 c.p.c.).

Il pretore, al momento della precisazione delle conclusioni (anche nella udienza di "prima comparizione"), dispone che le parti si scambino le comparse conclusionali e le memorie di replica "ai sensi dell'art. 190 c.p.c.", cioè entro 60 giorni le prime e nei successivi 20 giorni le seconde, come per il giudizio di Tribunale; egli deve poi adottare la decisione, nel momento che riterrà più opportuno, con l'obbligo di depositare la sentenza in Cancelleria entro 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Sempre davanti al pretore, l'art. 315 c.p.c. delinea un quarto modello, utilizzabile discrezionalmente, che si può definire a "trattazione orale, con decisione immediata" (completa di dispositivo e motivazione).

Il pretore, quando non dispone a norma dell'art. 314 c.p.c. (in base al modello precedente), al momento della precisazione delle conclusioni ordina l'immediata discussione orale della causa, al termine della quale pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). In questo caso – dice l'art. 315 – la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del pretore del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.

Quindi non vi è alcun intervallo fra la precisazione delle conclusioni e la conclusione definitiva della causa, ma contestualità nella stessa udienza fra chiusura della istruzione e pubblicazione della sentenza.

Si tratta di un modello eccezionalmente rapido (che consente un risparmio di ben 110 giorni), parzialmente ispirato alle controversie in materia di lavoro (cfr. art. 429 c.p.c.), in cui però il pretore ha l'obbligo di pronunciare solo il dispositivo della decisione al termine della discussione orale in udienza, avendo 15 giorni di tempo per il deposito della sentenza completa di motivazione (cfr. art. 430 c.p.c.), a sua volta ispirato al modello classico del processo penale ("a trattazione orale, con decisione immediata e con riserva di motivazione") (17).

24. Modello "ibrido" per il giudice di pace.

È da sottolineare che per il giudice di pace manca del tutto una disposizione analoga a quella dell'art. 315 c.p.c., introdotta nel 1990 come un autentico *quid novi* per il solo procedimento pretorile: la possibilità di pronunciare subito la sentenza mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale.

Afferma CAPPONI che il legislatore non ha voluto creare al giudice di pace non professionale la difficoltà, ritenuta eccessiva, di esternare la decisione immediatamente dopo la discussione della causa (18) Se tale spiegazione può essere accettabile per la fase di rodaggio dei giudici di nuova istituzione, a nostro parere è ingiustificata per il periodo successivo di pieno regime, e costituisce una aprioristica sfiducia nella loro capacità professionale, trattandosi peraltro di una facoltà che nessun giudice di buon senso, né togato né onorario, eserciterebbe mai in cause complesse che esigano una attività di studio ed una certa meditazione.

L'estensione al giudice di pace dell'art. 315 c.p.c. sarebbe stata un'ottima occasione per rendere effettivamente "semplificati", come era nelle intenzioni della legge di riforma, quei semplici procedimenti di routine (per esempio, le cause contumaciali o di natura documentale o con istruzione semplice e lineare) in cui non vi è pressoché nulla da studiare o approfondire e vi è tutto da sdrammatizzare, invece, sul piano del tecnicismo processuale; se il legislatore avesse colto tale occasione, aderendo al parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che si era espresso a favore della "decisione immediata e sul campo" (19), avrebbe contribuito a liberare il giudice di nuova istituzione da quella sindrome di inferiorità professionale di cui sembra soffrire quasi per *voluntas legis*.

La scelta definitiva è caduta invece su un modello che è stato definito "ibrido" da PROTO PISANI (20), perché alla oralità della discussione non si accompagna la immediatezza della pronuncia.

Si tratta di un modello definibile "a trattazione orale, con riserva di decisione"; in altre parole, un connubio contraddittorio fra modello "a trattazione orale", privo però della co-essenziale pronuncia immediata, e modello "a riserva di decisione", privo però della connaturata forma scritta di trattazione.

Vi è da sospettare che il legislatore fosse preoccupato, più che della ricerca di un modello autonomo e razionale, della esigenza di fissare i meri tempi tecnici di pubblicazione della sentenza successivi alla precisazione delle conclusioni, come si desume dalla scala, quasi maniacale, delle diverse previsioni massime: 60 giorni riservati al giudice del Tribunale; 30 giorni riservati al Pretore; 15 giorni per il giudice di pace; giorni zero per il pretore che si avvale dell'art. 315 c.p.c. (con eliminazione di qualunque *spatium deliberandi*).

Se dunque il silenzio della legge circa l'ammissibilità o inammissibilità davanti al giudice di pace degli scritti difensivi finali (le comparse conclusionali) è frutto di una scelta ibrida e contraddittoria fra modello scritto e modello orale di trattazione, nulla vieta di interpretare tale silenzio come previsione di un "modello misto", non autonomo e quindi elastico, cui sono adattabili i caratteri propri dell'uno o dell'altro, secondo le esigenze della causa, fatto salvo il principio della rapidità e concentrazione di tale fase.

Uno dei caratteri del modello "con riserva di decisione" è proprio il deposito di scritti difensivi, da ritenersi ammissibile secondo le esigenze valutate dal giudice.

Non resta che decidersi a dare un *nomen iuris* a tali scritti. Secondo noi si può adottare la terminologia di "note difensive" usata dal secondo comma dell'art. 429 c.p.c. in materia di controversie di lavoro e dall'art. 23, settimo comma della legge n. 689 del 1981 in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione della autorità amministrativa.

Sembra opportuno indicare anche un argomento di natura pragmatica.

Le ragioni desumibili dai lavori parlamentari sulla mancata estensione al giudice di pace dell'art. 315 c.p.c. costituiscono una conferma della sostanziale ammissibilità, nelle cause più complesse, delle "note difensive" nella fase finale. Se si è voluto evitare al giudice di pace la difficoltà tecnica di una decisione "a caldo e sul campo", è per consentirgli di meglio meditare e studiare la causa nei 15 giorni successivi; e quale migliore strumento degli scritti difensivi delle parti, con le citazioni degli orientamenti della giurisprudenza e delle opinioni della dottrina? A meno di voler costringere il giudice a registrare su un magnetofono privato e personale la discussione orale (previo consenso delle parti, ovviamente) o prendere diligentemente appunti o, peggio, farsi consegnare dalle parti,

ufficiosamente o clandestinamente (magari fuori udienza), la scaletta delle “arringhe”, con le citazioni di giurisprudenza e le argomentazioni svolte oralmente in udienza; il che è da escludere in modo deciso (anche perché vietato dall’art. 96 disp. att. c.p.c.: “Il Giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della Cancelleria”).

25. La sentenza: deposito e pubblicazione.

L’art. 321 c.p.c. si chiude con la seguente disposizione: “La sentenza è depositata in Cancelleria entro quindici giorni dalla discussione”.

La norma è integrata dall’art. 63 disp. att. c.p.c., che impone la decisione e la stesura della sentenza allo stesso giudice (come persona fisica) che ha proceduto all’istruzione, salvo sostituzione ex art. 174 c.p.c. “in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio”, in ossequio al principio della immutabilità del giudicante, nonché dall’art. 64 disp. att. c.p.c. che, ripetendo pedissequamente la disposizione del codice, fa coincidere il deposito della sentenza con la sua “pubblicazione”.

Pubblicazione è un termine adoperato dall’art. 133 c.p.c. e significa niente altro che rendere pubblica la sentenza mediante deposito nell’ufficio di Cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. La pubblicazione fa sì che la sentenza divenga giuridicamente esistente come documento, per cui a datare da quel giorno non può essere più revocata o modificata se non per mezzo delle impugnazioni (fatta salva la procedura di correzione di errori materiali).

L’art. 133 prevede due adempimenti obbligatori del cancelliere:

- attestare l’avvenuto deposito del documento con la sua firma e con la data in calce all’originale;
- comunicare alle parti costituite, entro i cinque giorni successivi e con biglietto di Cancelleria, il solo dispositivo della sentenza.

L’art. 132 c.p.c. contiene l’elencazione degli elementi essenziali della sentenza, una sorta di “modello legale”, ai fini della sua regolarità formale come documento: intestazione; indicazione del giudice che l’ha pronunciata; indicazione delle parti e dei difensori; le conclusioni delle parti; la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione (cioè la motivazione); il dispositivo; la data e la sottoscrizione del giudice.

Due sono gli elementi formali che assumono rilevanza anche dal punto di vista del contenuto:

- la motivazione, ovvero l’esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto, una sorta di risposta al “perché” il giudice abbia adottato una certa decisione di accoglimento o di rigetto delle domande e delle eccezioni delle parti;
- il dispositivo, cioè la statuizione nel caso concreto, una sorta di comando sintetico (il giudice “condanna”, “dichiara”, “accerta”, “ordina”) sulle singole domande ed eccezioni delle parti.

Valgono per il giudice di pace alcune norme di attuazione del c.p.c. dettate per la sentenza del Tribunale.

Secondo l’art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione consiste nella esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione; la norma, spesso disattesa, prescrive che debbono essere esposte concisamente (ed in ordine) le questioni discusse e decise dal giudice, debbono essere indicati le norme di legge e i principi giuridici applicati; debbono essere omesse le citazioni di autori giuridici.

Secondo l’art. 119, dettata in un momento storico diverso dall’attuale, il giudice deve consegnare la “minuta” firmata al Cancelliere, per consentirgli di scrivere il testo originale o di affidarne la scritturazione ad un dattilografo di ruolo”; da ciò consegue l’onere successivo del giudice della verifica di corrispondenza dell’originale alla minuta (la c.d. collazione), prima della sua sottoscrizione. In realtà, per motivi facilmente intuibili, negli uffici dei conciliatori e dei pretori è prevalsa la prassi di consegnare la sentenza già in originale, manoscritta o dattiloscritta (ora

stampata con personal computer), salvo casi eccezionali, che sono però prevalenti negli uffici dei Tribunali, in cui la minuta viene dattiloscritta a distanza di mesi giacendo per lungo tempo negli armadi tamquam non esset. Il termine di deposito deve intendersi quello della consegna al Cancelliere o della minuta o dell'originale, purché contengano la sottoscrizione del giudice.

(*) La presente relazione costituisce un adattamento di alcune parti del volume BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, della Collana "Il Giudice di Pace" diretta da BARBUTO e ZAGREBELSKY, Giuffrè, 1994.